



Assessorato alle Attività Produttive, Sviluppo economico e Piano Telematico
Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo
Servizio Politiche Industriali

ALLEGATO 6 al bando (approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2348 del 29 dicembre 2008)

DEFINIZIONE DI IMPRESA A PREVALENTE PARTECIPAZIONE FEMMINILE AI SENSI DELLA LEGGE 215/92

Ai sensi della legge 215/92, le imprese a “prevalente partecipazione femminile” sono:

- a) le imprese individuali in cui il titolare sia una donna;
- b) le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute;
- c) le società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi dei componenti dell'organo di amministrazione.

I predetti requisiti di prevalente partecipazione femminile devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda ad Unifidi Emilia Romagna (in caso di finanziamenti bancari o contratti di locazione finanziaria assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal Fondo regionale per l'artigianato) o alla banca o società di leasing (in caso di finanziamenti bancari o contratti di locazione finanziaria non assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal suddetto Fondo regionale) e mantenuti per tutto il periodo di riconoscimento del contributo in conto interessi o in conto canoni.